

## SCHEMA

### ACCORDO TRA LA REGIONE BASILICATA E L'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO STORICO NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO PER LA COOPERAZIONE FINALIZZATA AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ RELATIVE ALLA EMISSIONE DEI PARERI

#### TRA

la Regione Basilicata, Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia, avente sede in Potenza, via V. Verrastro n. 5, codice fiscale: 80002950766, in persona del Direttore Generale, \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;

#### E

l'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano - con sede legale alla Via Sette Dolori, n. 10, 75100 Matera, codice fiscale 93030250778, nel seguito anche "Ente Parco", in persona del Presidente *pro tempore*, \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, a tanto autorizzato giusta D.C.R. n. \_\_\_/\_\_\_.

#### PREMESSO CHE

- a) l'articolo 15 (accordi tra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che si possano stipulare accordi tra amministrazioni pubbliche *"per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- b) l'articolo 11 della legge regionale 7 gennaio 1998, n. 2, di istituzione dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, riconosce, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, che la Regione Basilicata possa mettere a disposizione dell'Ente Parco proprio personale per esigenze funzionali ed operative espresse dal medesimo Ente Parco, sulla base di successivi provvedimenti regionali;
- c) l'Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano nella persona del **Presidente pro tempore**:
  - ha rappresentato alla Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia, con nota prot. n. 1875 del 18/11/2022, acquisita al protocollo regionale in data 21/11/2022 col n. 0035776/23AH, l'impossibilità, per carenza di personale tecnico in forza nell'organico dell'Ente Parco, di espletare in modo efficiente ed efficace l'attività istruttoria finalizzata a rilasciare pareri, atti di assenso, nulla osta, nonché permessi di propria competenza;
  - di conseguenza, l'Ente Parco ha chiesto all'Amministrazione regionale, di ricevere ausilio, sul piano tecnico-istruttoria, al fine di accelerare la conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, ivi compresi quelli che confluiscono nell'ambito di procedure regionali;
- d) **la Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia**, sulla base delle esigenze rappresentate dall'Ente Parco:
  - ha ravvisato l'opportunità, in funzione del raggiungimento degli interessi comuni perseguiti, di fornire la richiesta assistenza mettendo a disposizione dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, personale della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia al fine di consentire la celere conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente Parco e, altresì, di quelli regionali nell'ambito dei quali gli atti dell'Ente Parco assumono valore endoprocedimentale, ponendosi come atti obbligatori ai fini della conclusione degli stessi, in modo da superare le criticità sopra rappresentate, e ha redatto in tal senso il presente schema di Accordo;

**TENUTO CONTO** che la necessità di tutelare un'area del territorio regionale di elevato valore naturalistico, paesaggistico, storico e culturale, è obiettivo comune di entrambe le parti firmatarie del presente Accordo; e che detta tutela presuppone che i procedimenti autorizzativi delle attività antropiche da svolgere all'interno dell'area di riferimento si svolgano nel rispetto dei principi di celerità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

Tutto ciò premesso le parti:

## **STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Individuazione delle parti e valore delle premesse**

1.1 l'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 – Oggetto della collaborazione**

2.1. Le parti del presente Accordo, attraverso la reciproca collaborazione, si pongono come obiettivo comune quello di mettere in condizione l'Ente Parco di esplicitare le attività istruttorie volte al rilascio di pareri, assensi, nulla osta, nonché permessi essenziali alla tutela dell'area naturalistica di riferimento, nelle more del potenziamento della propria struttura.

2.2. In particolare, le parti, in funzione dell'obiettivo di cui al punto che precede, intendono accelerare l'*iter* dei procedimenti autorizzativi, attraverso il celere rilascio di permessi, nonché attraverso la celere espressione dei pareri, assensi, nulla osta di competenza dell'Ente Parco mediante il coinvolgimento di personale degli Uffici della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia individuato mediante ordine di servizio del Direttore Generale. Nell'ordine di servizio verranno definite le modalità e il tempo, nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro, in base ai quali il personale individuato dovrà prestare assistenza all'Ente Parco nello svolgimento dell'attività istruttoria di competenza di quest'ultimo.

2.3. Il coinvolgimento di personale regionale si sostanzierà nelle seguenti attività, finalizzate a consentire all'Ente Parco di rilasciare celermente nulla osta, assensi, pareri e permessi di sua competenza:

- attività istruttorie su progetti e attività sottoposti a parere, assenso, nulla osta o permesso dell'Ente Parco, propedeutiche alla emanazione da parte del Presidente *pro tempore* del medesimo Ente Parco dei provvedimenti di competenza di quest'ultimo e, altresì, all'adozione di provvedimenti regionali nei quali i succitati atti si incardinano con valenza endoprocedimentale;
- l'esecuzione di sopralluoghi funzionali all'espressione dei pareri, assensi, nulla osta e permessi richiesti, ove tali sopralluoghi si rendano necessari nell'ambito delle attività istruttorie di cui sopra.

La supervisione, il controllo e la responsabilità rispetto alle attività di assistenza svolte nell'ambito dell'oggetto del presente Accordo rimangono nelle attribuzioni del solo Ente Parco, tenendo indenne la Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia, da ogni connesso effetto o esito.

### **Art. 3 – Durata**

3.1. Il presente Accordo ha la durata di 6 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito della Regione Basilicata nella sezione Amministrazione Trasparente.

3.2. La durata del presente Accordo potrà protrarsi oltre il termine indicato al precedente punto, per esigenze operative documentate, previo rinnovo concordato tra le parti, per un massimo di mesi sei successivi alla data di scadenza.

### **Art. 4 – Impegni delle parti**

4.1. Le parti si impegnano a garantire le migliori condizioni per lo svolgimento del presente Accordo e ad adottare un metodo di lavoro fondato sul principio di cooperazione tra le parti secondo criteri di semplificazione ed efficacia in funzione della realizzazione degli obiettivi di interesse comuni perseguiti con il presente Accordo.

4.2. Qualsiasi modifica dei dati indicati nel presente Accordo dovrà essere tempestivamente notificata reciprocamente da ciascuna parte.

### **Art. 5 – Risorse finanziarie e strumentali**

5.1. Le spese relative al costo del personale regionale per le attività oggetto del presente Accordo sono a carico della Regione Basilicata, salvo quanto previsto al comma successivo per le spese relative ai sopralluoghi.

5.2. Le spese sostenute dal personale regionale per i sopralluoghi necessari all'espletamento dell'attività di rilascio dei pareri, dei nulla, degli atti di assenso o dei permessi di cui trattasi sono rimborsate dall'Ente Parco alla Regione Basilicata.

5.3. La Regione Basilicata metterà a disposizione la logistica necessaria in quanto le attività si svolgeranno da remoto.

#### **Art. 6 – Risoluzione**

6.1. Qualora una delle parti si trovi nella sopravvenuta impossibilità di adempiere agli obblighi del presente Accordo, dovrà darne tempestiva comunicazione alla controparte dichiarando i motivi che hanno determinato tale impossibilità; la parte diligente potrà applicare quanto previsto dall'art. 1453 c.c.

6.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme del codice civile in materia di risoluzione contrattuale.

#### **Art. 7 – Trattamento dei dati personali**

7.1. Tutti i dati personali saranno utilizzati dalle parti secondo principi di liceità per sole finalità istituzionali ad esse assegnate da specifiche norme individuate nel presente Accordo e nelle eventuali successive intese operative, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente del Regolamento 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) e del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali -, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 2018.

**Potenza,**

**Per la Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia**

---

**Per l'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano**

---